

Sintetica analisi della LEGGE n. 191/2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009 (supplemento ordinario 243/L) è stata pubblicata la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” (in allegato).

Il provvedimento è in vigore dal 1/01/2010.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

SOMMARIO

ART. 2 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Commi 6-8	_____ Acconto IRPEF per l’anno 2009	pag. 2
Comma 9	_____ Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca	pag. 2
Commi 13-20	_____ Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego	pag. 3
Comma 25	_____ Collegi universitari	pag. 4
Comma 65	_____ Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008	pag. 4
Commi 107, 122, 123, 125	_____ Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige	pag. 4
Comma 130	_____ Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto	pag. 7
Commi 132-133	_____ Contribuzione figurativa integrativa a favore di lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito	pag. 7
Commi 142-143	_____ Somministrazione di lavoro	pag. 8
Commi 148-149	_____ Lavoro accessorio	pag. 9
Comma 160	_____ Copertura oneri commi 130-157	pag. 10
Commi 212-215	_____ Spese di giustizia	pag. 10
Commi 216-218	_____ Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna	pag. 11
Commi 222 e 224	_____ Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche	pag. 12
Comma 225	_____ Accordi quadro CONSIP	pag. 13
Comma 236	_____ Credito d’imposta per spese di ricerca	pag. 14
TABELLA C	_____ FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO	pag. 15

ART. 2 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Commi 6-8 Acconto IRPEF per l'anno 2009

6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomutate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

I commi da **6** a **8** concernono l'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2009.

Le norme in esame riguardano gli imprenditori, i professionisti e i soci di società di persone, mentre i lavoratori dipendenti ed i pensionati sono interessati dalle disposizioni solo se beneficiano di ulteriori redditi, poiché quelli derivanti da lavoro dipendente o da pensione sono soggetti alle ritenute fiscali operate dal sostituto di imposta.

La disciplina tributaria vigente stabilisce che tali soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti a versare, entro il mese di novembre di ciascun anno, un acconto dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta in corso alla predetta data.

La determinazione dell'acconto è stata oggetto di numerose modifiche ed è, attualmente, stabilita in misura del 99% dell'imposta relativa all'anno precedente.

Il D.L. 168/2009 ha differito, la percentuale del 20% dell'acconto IRPEF 2009 ed ha determinato le modalità di recupero dell'eccedenza dell'imposta versata nel caso in cui i contribuenti abbiano versato il maggior importo dovuto, sulla base della disciplina previgente al citato decreto legge.

I commi in esame riprendono, pertanto, l'art. 1, commi da 2 a 4 del D.L. 168/2009 che è decaduto in quanto non convertito in legge. L'art. 1, comma 1, D.L. 168/2009 non è stato ripreso poiché si riferisce ad un termine ormai scaduto (il 30 novembre 2009). Infatti tale ultima norma ha disposto il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento di una quota, pari al 20 per cento, dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), da versare entro il 30 novembre 2009. Ad ogni modo gli effetti del sopraddetto art. 1, comma 1, D.L. 168/2009 sono fatti salvi dal comma 251 della Finanziaria in commento.

Comma 9 - Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca

Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma **9** dispone l'applicazione, anche per il triennio 2010-2012, delle norme della L. 296/2006 (commi 637, 638, 639, 640 e 642 della Finanziaria 2007) in materia di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca. In particolare, per ciascun anno di tale triennio la crescita del fabbisogno delle Università non può essere superiore del fabbisogno finanziario determinato a consuntivo

nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3%. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno per ciascun ateneo (comma 637). Infine il fabbisogno finanziario determinato in tale modo è incrementato degli oneri contrattuali limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate (comma 642).

Commi 13-20 Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego

13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.

20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

I commi da **13** a **20** dispongono in materia di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

In particolare il comma **16** conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci. Si ricorda che, per quanto riguarda il personale universitario, l'art. 2, comma 428, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha istituito un fondo finalizzato al concorso dello Stato "agli oneri lordi per

gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università”.

Il comma **18** autorizza le amministrazioni ad utilizzare, in aggiunta alle risorse di cui ai precedenti commi, gli eventuali risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, accertati mediante apposite verifiche sui dati di consuntivo da effettuarsi entro il primo semestre 2010. Tali risorse aggiuntive, ai sensi del successivo comma **19**, confluiscono in un apposito fondo istituito presso il MEF e sono destinate, su proposto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere destinate alle finalità di finanziamento degli oneri per i rinnovi contrattuali e per la contrattazione integrativa.

Comma 25 – Collegi universitari

Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

Il comma **25** autorizza la spesa di 3 mln di euro per l'anno 2010 per lo svolgimento ai attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Comma 65 – Fondo di parte corrente di cui all'art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Il comma **65** riduce di 100 mln di euro, a decorrere dall'anno 2010, la dotazione finanziaria del fondo istituito dall'art. 61, comma 17, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008. Per quanto qui rileva, tale ultima norma ha disposto il versamento annuale al bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa, derivanti dalle misure di contenimento di cui all'art. 61 (tra cui, per esempio, l'1,5% sugli incentivi per la progettazione, la riduzione del 30% della spesa per organi collegiali, etc.), con assegnazione ad apposito fondo di cui una quota *può* essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67 comma 5 del citato D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008, tra cui sono ricomprese le Università.

Commi 107, 122, 123, 125 – Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell' articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell' articolo 75, nonché l' articolo 78;

b) all' articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

c) all' articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

d) l' articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

e) la lettera e) del comma 1 dell' articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

f) la lettera f) del comma 1 dell' articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

g) dopo l' articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. – 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica»;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. – 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

i) dopo il comma 1 dell' articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

m) all' articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

[...]

122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

[...]

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

Le norme in esame fanno parte di una serie di disposizioni che adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome di Trento e di Bolzano ai principi di federalismo fiscale.

In primo luogo l'art. 2, comma 107, lett. h) della Finanziaria in commento ha sostituito l'art. 79 del D.P.R. 670/1972 (che è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in modo tale da prevedere l'obbligo, da parte di ciascuna provincia autonoma, di assumere a proprio carico gli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali (nuovo art. 79, comma 1, lett. c.). Le funzioni assunte da tali amministrazioni vengono, quindi, specificate dai commi successivi della Finanziaria, tra i quali i commi 122 e 123 che rispettivamente prevedono che:

- la Provincia autonoma di Trento assume le funzioni statali ed i costi del finanziamento dell'Università degli studi di Trento (comma 122);
- la Provincia autonoma di Bolzano assume, tra gli altri, i costi dei finanziamenti attualmente sostenuti dallo Stato per l'Università di Bolzano (comma 123).

Il comma 125 dispone che le suddette province autonome assumono l'onere finanziario delle funzioni ad esse trasferite a partire dal 1 gennaio 2010, mentre l'esercizio effettivo di quelle funzioni potrà essere assunto soltanto dopo l'emanazione delle rispettive norme di attuazione.

Comma 130 – Sostegno al reddito dei lavoratori a progetto

Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

Il comma **130** del presente articolo, dispone in materia di sostegno al reddito dei lavoratori a progetto.

In particolare tale norma sostituisce l'art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni con L. 2/2009. Tale ultima norma ha introdotto l'istituto sperimentale per il triennio 2010-2011 del sostegno al reddito dei lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti che vengono ampliati dalla modifica in esame. Ai suddetti soggetti, per il biennio 2010-2011 e nei limiti di 200 mln di euro per ciascun anno, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% (anziché al 10%) del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 €a condizione che:

- a) operino in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito un reddito lordo nell'anno precedente non superiore a 20.000 euro (anziché circa 13.000 €come in precedenza) e superiore a 5.000 euro;
- c) sia stata accreditata nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella Gestione separata (anziché tre, come in precedenza);
- d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità nella Gestione separata.

Vengono, infine, salvaguardati i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31/12/2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

Commi 132-133 Contribuzione figurativa integrativa a favore di lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito

132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

133. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

Le norme in esame introducono una agevolazione previdenziale, in via sperimentale per l'anno 2010. In particolare è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31/12/2010, a favore dei lavoratori che, contemporaneamente:

- siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro;
- abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il comma 133 prevede, poi, che la citata contribuzione figurativa sia pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del precedente comma. Il beneficio è, inoltre, concesso su domanda dell'interessato e nel limite di 40 mln di euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni *de quo*.

Commi 142-143 Somministrazione di lavoro

142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

Le norme in esame intervengono significativamente sulla disciplina della somministrazione di lavoro. In particolare il comma 142 modifica l'art. 20, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 276/2003, in modo tale da introdurre la possibilità di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato anche nel caso di licenziamenti collettivi, nei sei mesi precedenti, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, qualora tali contratti:

- siano stipulati per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti;
- siano conclusi con lavoratori in mobilità ed abbiano durata non superiore a 12 mesi;
- non abbiano una durata superiore a tre mesi.

La lettera b) della comma 142 introduce, poi, il comma 5-bis al citato art. 20, D.Lgs. 276/2003. Tale nuova norma prevede che ai contratti di somministrazione con lavoratori in mobilità di durata non superiore a 12 mesi (art. 8, comma 2, L. 223/1991):

- non si applichino le disposizioni riguardanti le condizioni di ammissibilità ed i limiti previsti per i contratti di somministrazione a tempo determinato ed indeterminato;
- si applichi il beneficio contributivo di cui al suddetto art. 8, comma 2, L. 223/1991.

Il successivo comma 144 della legge finanziaria in commento, abrogando l'art. 1, comma 46, L. 247/2007, reintroduce la fattispecie della somministrazione a tempo indeterminato (c.d. "staff leasing") e, rispetto alla disciplina previgente alla sua abrogazione, amplia i casi in cui è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Commi 148-149 Lavoro accessorio

148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

I commi **148** e **149** modificano l'art. 70, D.Lgs. 276/2003 ampliando gli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio.

Per le università, alla luce del testo vigente, come modificato, il ricorso al lavoro accessorio - cioè ad attività lavorative di natura occasionale che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a €5.000 nel corso di un anno solare - è consentito nell'ambito di:

- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenze o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (art. 70, comma 1, lett. d);
- qualsiasi settore produttivo, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (art. 70, comma 1, lett. e).

Il successivo comma 149 inserisce nel citato art. 70, D.Lgs. 276/2003 il comma 2-ter, secondo cui il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale. Si ricorda che l'art. 36 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 17, comma 26 del D.L.

78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, indica il lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1 lett. d), D.Lgs. 276/2003 – attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico – tra le tipologie contrattuali flessibili oggetto di disciplina da parte dei contratti collettivi nazionali, disciplina, allo stato, non intervenuta.

Comma 160 – Copertura oneri commi 130-157

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

Il comma **160** determina gli oneri derivanti dai commi da 130 a 157 (relativi, per quanto qui rileva, al sostegno al reddito dei lavoratori a progetto, alla contribuzione figurativa integrativa, alla somministrazione di lavoro ed al lavoro accessorio) e dispone – quanto a 975 mln di euro per il 2010, a 259 mln di euro per il 2011 e a 5 mln di euro per il 2012 – la corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni con L. 33/2009, istituito “*al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi*”¹.

Commi 212-215 Spese di giustizia

212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

- 1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
- 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

- 2) al comma 2-*bis*, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-*bis*,»;

- 3) il comma 4 è abrogato.

213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

¹ Occorre precisare che nella legge finanziaria 2010 in commento vi sono numerose disposizioni che dispongono il trasferimento di risorse al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili e altre disposizioni che prevedono l'utilizzo delle medesime a copertura di specifici interventi.

30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

I commi da **212** a **215** modificano la disciplina relativa alle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il comma 212, lett. b) apporta modificazioni all'art. 10 del suddetto testo unico, nel senso di:

1. eliminare dalle esenzioni al pagamento del contributo unificato
 - il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500 (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 €)
 - il processo cautelare attivato in corso di causa
 - il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione;
2. assoggettare al pagamento del contributo unificato gli atti nei procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 ed i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione.

La lettera c) abroga il comma 4 dell'art. 13, D.P.R. 115/2002: pertanto anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali il contributo verrà determinato in base agli scaglioni di valore.

Il comma 213 prevede la stipula da parte del Ministero della Giustizia di una o più convenzioni per la gestione e riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia previste dal T.U. 115/2002.

Commi 216-218 Modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna

216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».

217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

I commi da **216** a **218** attengono alla modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna.

In particolare il comma 216 modifica l'art. 36, comma 4, del codice penale stabilendo che, nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui

giornali è effettuata in maniera semplificata, mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del Ministero della giustizia.

Con le modifiche apportate dai commi 217 e 218, tale modalità semplificata trova applicazione anche nel caso di pubblicazione delle sentenze di condanna per violazione del diritto d'autore e, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell'ente ad una sanzione interdittiva. In quest'ultima ipotesi l'art. 18 del D.Lgs. 231/2001 prevede altresì l'affissione della sentenza di condanna nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Commi 222 e 224 – Razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; *b)* verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

La prima parte del comma **222** prevede l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri, le agenzie, anche fiscali, di comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio le informazioni relative agli immobili utilizzati dalle amministrazioni stesse. Tanto al fine di permettere la razionalizzazione degli spazi utilizzati da tali enti pubblici.

Per quanto qui rileva, inoltre, la seconda parte del comma in esame dispone l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (tra cui le università) che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o delle amministrazioni stesse, di trasmettere al Dipartimento del tesoro del MEF l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato. Il termine per il primo invio è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro, cioè, il 01/04/2010) ed è, inoltre, previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le suddette pubbliche amministrazioni comunichino le eventuali variazioni intervenute.

Ove risulti l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.

Con decreto del MEF l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

In caso di inadempimento ai citati obblighi di comunicazione e di trasmissione, è prevista una segnalazione da parte dell'Agenzia del demanio alla Corte dei conti.

Si rileva che maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro al seguente link <http://www.dt.tesoro.it/it/comunicazionipa.html>. Il Dipartimento, in particolare, specifica che la comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ha un mero scopo conoscitivo, finalizzato alla redazione dei sopradetti rendiconto patrimoniale dello Stato e conto generale del patrimonio dello Stato. A tal fine, il citato Dipartimento del Tesoro ha realizzato un portale informatico in cui, dal 1 al 31 marzo 2010, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, previa registrazione, dovranno inserire i dati richiesti relativi a ciascun immobile (l'ubicazione, le sue caratteristiche, il titolo dell'occupazione, i riferimenti catastali).

Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Il comma **224** prevede che le maggiori entrate derivanti dai commi 222 e 223 – quest'ultimo relativo all'alienazione di immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio – affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni con L. 33/2009, istituito *“al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi”*.

Comma 225 – Accordi quadro CONSIP

La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma **225** dispone la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere per l'acquisto di beni e servizi, agli accordi quadro conclusi da CONSIP Spa ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). In alternativa, le citate amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei suddetti accordi quadro.

Viene mantenuta ferma la disciplina relativa all'acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni-quadro Consip. Al riguardo risulta opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 1 comma 449, L. 296/2006 (Finanziaria 2007), le amministrazioni statali centrali e periferiche – con esplicita esclusione delle istituzioni universitarie – sono obbligate ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni-quadro Consip (leggi 488/1999 e 388/2000). Le amministrazioni pubbliche non soggette a tale obbligo, invece, possono fare ricorso alle suddette convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come i limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Comma 236 – Credito d'imposta per spese di ricerca

Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il comma **236** dispone l'incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo. La materia del credito di imposta per ricerca è regolata dall'art. 1, commi da 280 a 283, legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede che alle imprese, nei periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, venga attribuito un credito di imposta del 10% per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, aumentato al 40% qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con le università. Ai fini della determinazione di tale credito, inoltre, i costi non possono in ogni caso superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

In tale disciplina si inserisce, altresì, l'art. 29 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni con L. 2/2009, che ha regolato, con decorrenza dal 2009, le modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca. Tale ultima norma ha, inoltre, previsto lo stanziamento delle risorse

per gli anni dal 2008 al 2011 e, in particolare, di €654 mln per il 2010 e €65,4 mln per il 2011.

Il comma 236, poi, prevede la copertura del succitato incremento con la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni con L. 33/2009, istituito "al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi", rispettivamente per gli anni 2010 e 2011.

La norma in commento dispone, infine, che con decreto di natura non regolamentare del MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite:

- le modalità di utilizzo dei stanziamenti dalla medesima disposizione introdotti e di quelli già esistenti per gli anni 2010 e 2011, anche al fine di stabilire criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo;
- e, in via eventuale,:
- le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;
- le modalità di fruizione del credito di imposta;
- i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO – TABELLA C PIÙ RISORSE AGGIUNTIVE

	Finanziaria 2010 (L. 191/2009)		
	2010	2011	2012
L. 537/1993, art.5, comma 1 lett.a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - interventi - cap. 1694/P). Tabella C	6.216.385	6.130.260	6.052.260
Art. 2, comma 428, L. 244/2007 (Finanziaria 2008)	550.000		
Art. 2, comma 250, L. 191/2009 (Finanziaria 2010)-ELENCO 1	400.000		
FFO-TOTALE	7.166.385		
<i>(migliaia di euro)</i>			